

A tutti gli associati di
CONFARTIGIANATO IMPRESE
BRESCIA e LOMBARDIA ORIENTALE

DISPOSIZIONI per le PERSONE
e per le ATTIVITÀ PRODUTTIVE e di SERVIZIO
in REGIONE LOMBARDIA
per il CONTENIMENTO della DIFFUSIONE
del CONTAGIO dal VIRUS SARS-COV-2 (CoViD-19)
Valide a partire dal 21 Dicembre 2020¹

PREMESSA

A seguito della [proroga al 31 gennaio 2021](#) dello [stato di emergenza](#) del paese, sono stati adottati i provvedimenti, elencati in nota a fine circolare¹, e oggi in vigore, che descrivono le misure per il contenimento della trasmissione del virus [Sars-Cov-2](#) in vigore dal [21 dicembre 2020](#). I provvedimenti, mirati ad affrontare la [seconda ondata](#) della pandemia [CoViD-19](#), sono validi, [salvo modifiche](#), fino alla data del [15 Gennaio 2021](#).

Oltre all'obbligo di applicazione delle [normative nazionali](#), ricordiamo che le [Regioni](#), in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, [possono introdurre anche misure ulteriormente restrittive](#) rispetto a quelle attualmente vigenti (*misure eventualmente meno restrittive devono essere, invece, sempre concordate col Ministro della Salute*).

I [Sindaci possono disporre](#) (anche in concerto con i Prefetti e Le Autorità regionali) [la chiusura al pubblico, in qualunque orario, delle strade o piazze nei centri urbani](#), dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Possono, inoltre, adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle misure adottate.

¹ Le norme nazionali sono, al momento, efficaci fino alla data del 15 Gennaio 2021 (salvo ulteriori modifiche). Le residue norme definite nelle ordinanze di Regione Lombardia rimangono, al momento, in vigore fino al 15 Gennaio 2021 (salvo ulteriori modifiche).

UTILIZZO di PROTEZIONI, DISTANZIAMENTO e MISURE IGIENICO SANITARIE

DISPOSITIVI di PROTEZIONE delle VIE RESPIRATORIE.

È fatto obbligo, su tutto il territorio nazionale e a tutte le persone di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi (e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande).

Sono esclusi dai predetti obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività SPORTIVA (ma sono obbligati coloro che effettuano solo attività MOTORIA), che devono mantenere comunque una distanza obbligatoria di 2 metri, i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Potranno essere utilizzate anche mascherine cosiddette "di comunità", ovvero mascherine monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Anche il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali è sempre soggetto all'obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Le mascherine autoprodotte o di comunità non possono essere usate dai lavoratori nei luoghi di lavoro, ove devono essere usate mascherine chirurgiche o KN95/FFP2.

DISTANZIAMENTO e ASSEMBRAMENTO.

È sempre fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, ed è vietato qualunque assembramento. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

ALTRE MISURE IGIENICO SANITARIE.

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e la disinfezione costante e accurata delle mani, che restano prioritarie. Tutta la popolazione, infatti, deve adottare tutte le misure di prevenzione igienico-sanitaria previste dalla norma (allegato 19 al DPCM 3 Dicembre 2020):

- 1) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) Evitare abbracci e strette di mano;
- 4) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5) Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11) È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

SPOSTAMENTI IN ITALIA e in REGIONE LOMBARDIA

SPOSTAMENTI all'INTERNO dell'ITALIA (in base alle date)

21 – 22 – 23 Dicembre 2020

ZONA GIALLA Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Province autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Gli spostamenti all'interno del proprio comune e della propria regione sono liberi dalle 5 alle 22. È vietato lo spostamento verso regioni diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma.

ZONA ARANCIONE Abruzzo

Gli spostamenti all'interno della regione, tra comuni differenti della stessa, e verso tutto il territorio nazionale sono vietati, e ammessi solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Gli spostamenti all'interno del proprio comune sono consentiti liberamente dalle 5 alle 22. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate fuori dal comune di residenza.

In entrambe le zone, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo di tutti i giorni sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È in ogni caso sempre fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

24 – 25 – 26 – 27 e 31 Dicembre 2020, 1 – 2 – 3 – 5 e 6 gennaio 2021

ZONA ROSSA Tutto il territorio nazionale

Gli spostamenti all'interno della propria regione, tra comuni differenti, all'interno dello stesso comune e da e verso tutti i territori nazionali sono vietati, e ammessi solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono però consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

È altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo di tutti i giorni, nonché dalle ore 22 del 31 Dicembre 2020 alle ore 7 del 1° Gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È in ogni caso sempre fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata,

di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

28 – 29 – 30 Dicembre 2020, 4 gennaio 2021

ZONA ARANCIONE *Tutto il territorio nazionale*

Gli spostamenti verso regioni diverse e, all'interno della propria regione, tra comuni differenti, sono vietati, e ammessi solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È quindi consentito spostarsi liberamente solo all'interno del proprio comune, dalle 5 alle 22.

Sono però consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

È altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo di tutti i giorni sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È in ogni caso sempre fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

dal 7 al 15 gennaio 2021

ZONA GIALLA *Tutto il territorio nazionale.*

Gli spostamenti all'interno della propria regione e da e verso regioni diverse, purché classificate in colore giallo, sono liberi dalle 5 alle 22..

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo di tutti i giorni sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È in ogni caso sempre fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

In tutto il territorio nazionale, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C e i soggetti sottoposti alle misure della quarantena o della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 10 o 14 giorni (si veda capitolo più avanti), ivi compresi datori di lavoro e lavoratori, devono rimanere presso il proprio domicilio, avvertendo il proprio medico curante, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, o fino alla fine del periodo di isolamento o quarantena.

La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento non libero incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), allegata in appendice alla presente circolare, scaricabile al seguente link:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

Il mancato rispetto delle misure sopra indicate è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 (si veda il capitolo "Sanzioni per i Cittadini").

REGOLE GENERALI per ATTIVITÀ NON PRODUTTIVE

ATTIVITÀ SPORTIVA e ATTIVITÀ MOTORIA

È consentito svolgere [attività sportiva](#) o [attività motoria](#) all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. [Nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 e del 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, l'attività motoria può essere svolta solo in prossimità della propria abitazione.](#)

EVENTI SPORTIVI

SPORT da CONTATTO a CARATTERE AMATORIALE, DILETTANTISTICO e RICONOSCIUTO

Sono sospesi gli [eventi](#) e le [competizioni sportive degli sport individuali e di squadra](#), svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati [a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico](#), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso. Sono, altresì, sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - CERIMONIE PUBBLICHE - RIUNIONI

Lo svolgimento delle [manifestazioni pubbliche](#) è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.

Tutte le [cerimonie pubbliche](#) si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le [riunioni](#) si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le [riunioni private](#) in modalità a distanza.

FUNZIONI RELIGIOSE con la PARTECIPAZIONE DI PERSONE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si potranno svolgere solo nel rispetto dei protocolli ([allegati 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al DPCM 3 Dicembre 2020](#)) sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di

persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

FESTE nei LUOGHI al CHIUSO e all'APERTO - RICEVIMENTO di PERSONE nelle CASE PRIVATE CONSUMO di BEVANDE ALCOLICHE in LUOGHI PUBBLICI

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 e del 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

ACCESSO a PRONTO SOCCORSO e RSA

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

ATTIVITÀ SCOLASTICHE FORMATIVE e UNIVERSITARIE.

Fino al 6 gennaio le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse. Alla riapertura i svolgono in presenza le attività della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola secondaria di primo grado (scuole medie), con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.

Si svolgono esclusivamente con modalità a distanza tutte le altre attività scolastiche e didattiche., Per le scuole secondarie di secondo grado, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 % della popolazione studentesca dovrà essere garantita l'attività didattica in presenza.

Resta sempre salva la possibilità di svolgere attività in presenza se necessario l'uso di laboratori o per mantenere relazioni educative per l'effettiva inclusione scolastica di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

È istituito, presso ciascuna Prefettura, un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Università e Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza (possono proseguire in presenza solo specifici corsi per i medici specialisti, quelli specifici in medicina generale, nonché le attività dei

tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curricolari ivi comprese, per quanto compatibili, anche quelle delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curricolari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea.

ATTIVITÀ d'IMPRESA CONSENTITE e NON

ATTIVITÀ d'IMPRESA CONSENTITE e/o con LIMITAZIONI

ATTIVITÀ ECONOMICHE e PRODUTTIVE CONSENTITE

Tutte le attività economiche e produttive sono consentite, a eccezione di quelle indicate nel capitolo successivo. Esse potranno tuttavia svolgersi esclusivamente nel rispetto dei contenuti delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome dell'8 Ottobre 2020 (Allegato 9, DPCM 3 Dicembre 2020), che riguardano le attività che seguono (ovviamente quando non ne è disposta la sospensione).

- Ristorazione
- Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)
- Attività ricettive
- Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- Commercio al dettaglio
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche
- Attività fisica all'aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Cinema e spettacoli dal vivo
- Parchi tematici e di divertimento
- Sagre e fiere locali
- Strutture termali e centri benessere
- Professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche
- Congressi e grandi eventi fieristici
- Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
- Discoteche

Le linee guida citate sono scaricabili dal seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/301/sq/pdf>

Per le altre attività per le quali non sono state pubblicate linee guida regionali trovano applicazione i protocolli di sicurezza o le linee guida adottati a livello nazionale (INAIL, ISS, Protocolli condivisi).

ATTIVITÀ dei SERVIZI di RISTORAZIONE CONSENTITE (esclusi Alberghi e strutture ricettive)

- Solo nei giorni 21, 22, 23 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00, con un massimo di quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi. Sono invece sospese nei giorni inclusi tra il 24 Dicembre 2020 e il 6 Gennaio 2021.
- Sono sempre consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
- Sono sempre consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- Sono sempre consentite, ma solo fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Dopo le ore 18,00 è sempre vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, ivi compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

ATTIVITÀ COMMERCIALI al DETTAGLIO CONSENTITE - CENTRI COMMERCIALI

Solo nei giorni 21, 22, 23, 28, 29 e 30 dicembre 2020, 4 gennaio e sempre a partire dal 7 gennaio 2021, sono consentite tutte le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita (ma ricordiamo che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole).

Nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 e del 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 sono consentite esclusivamente le seguenti attività commerciali al dettaglio:

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono, in ogni caso, solo a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e applicando le misure di sicurezza prescritte (si veda il capitolo apposito). È fatto [in tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.](#)

ALBERGHI e STRUTTURE RICETTIVE

Le attività delle [strutture ricettive](#) sono consentite e devono essere esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla propria Regione, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive, in particolare in relazione a:

- 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
- 4) l'accesso dei fornitori esterni;
- 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
- 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

[Negli alberghi e in altre strutture ricettive](#) è consentita, senza limiti di orario, [la ristorazione](#) limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. [Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è tuttavia consentita solo con servizio in camera.](#)

SERVIZI alla PERSONA CONSENTITI

Sono sempre consentite tutte le attività inerenti ai servizi alla persona. Rimangono chiuse, nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 e del 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, le attività di estetista e quelle diverse da lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere.

Le attività inerenti ai servizi alla persona devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei protocolli o le linee guida applicabili adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi

SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI, ATTIVITA' AGRICOLE, ZOOTECNICO e AGRO ALIMENTARE

Restano garantiti e consentiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

IMPIANTI nei COMPRESORI SCIISTICI

A partire dal 7 gennaio 2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali, nel rispetto di apposite linee guida adottate da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal CTS, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

ATTIVITÀ d'IMPRESA SOSPESE o PARZIALMENTE SOSPESE

ATTIVITÀ dei SERVIZI di RISTORAZIONE SOSPESE

- Solo nei giorni 21, 22, 23 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00, con un massimo di quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi. Sono invece tutte sospese nei giorni inclusi tra il 24 Dicembre 2020 e il 6 Gennaio 2021.
- Sono sempre consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
- Sono sempre consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- Sono sempre consentite, ma solo fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Dopo le ore 18,00 è sempre vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

SERVIZI alla PERSONA SOSPESI

Nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 e del 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, sono sospese le attività di estetista e tutti i servizi alla persona diversi da lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere,

ATTIVITÀ COMMERCIALI al DETTAGLIO SOSPESE - CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 e del 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sotto elencate, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari).

Sono pertanto sospese tutte la attività diverse dalle seguenti:

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono, in ogni caso, solo a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e applicando le misure di sicurezza prescritte (si veda il capitolo apposito). È fatto [in tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.](#)

SALE da BALLO, DISCOTECHES, e LOCALI ASSIMILATI

Sono sospese, all'aperto o al chiuso, le [attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati](#) destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Si evidenzia che il Ministro dell'Interno ha chiarito che [l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia \(ristoranti, bar, pub e simili\) è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni.](#)

SALE TEATRALI, da CONCERTO e CINEMATOGRAFICHE, MUSEI

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Sono sospesi mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI CENTRI SOCIALI, CULTURALI e RICREATIVI

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono egualmente sospese.

Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Sono però consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti).

Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso.

Sono sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

PARCHI TEMATICI e di DIVERTIMENTO

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE o CONGRESSUALI - SAGRE e FIERE DI COMUNITÀ

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi

IMPIANTI nei COMPRESORI SCIISTICI

Sono chiusi fino al 6 gennaio 2021 gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti. A partire dal 7 gennaio 2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali, nel rispetto di

apposite linee guida adottate da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal CTS, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SLOT MACHINES e SALE BINGO

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente; è parimenti sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo *slot machines*, comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

GRANDI STRUTTURE di VENDITA e ESERCIZI COMMERCIALI al DETTAGLIO PRESENTI all'INTERNO dei CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole

SELEZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE, TIROCINI e ORIENTAMENTO

In linea generale i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Tuttavia sono consentiti in presenza:

- Corsi abilitanti e prove teorico/pratiche effettuate dagli uffici della MTC e dalle autoscuole;
- Corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada merci/viaggiatori, corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti da autoscuole e altri enti di formazione, corsi di formazione e corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e corsi per il conseguimento e il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione;
- Prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della MTC e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto;
- Corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti da scuole di volo e svolgimento dei relativi esami, corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio Aereo (ATM), Economico, Amministrativo Legale (EAL), Personale di Volo (LIC), Medicina Aeronautica (MED), Navigabilità Iniziale e Continua (NAV), Operazioni di Volo (OPV), Security (SEC);
- Corsi di formazione e relative prove di esame teorico/pratiche per il rilascio e il mantenimento di titoli autorizzativi allo svolgimento di attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria;
- Corsi di formazione e corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi;
- Corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami;
- Corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e relativi esami, anche a distanza;
- Prove ed esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo;
- **Esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I. e P.F.).**
- **Formazione professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro** e attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di **tirocini, stage e attività di laboratorio**, nonché le **attività formative professionali**, ivi comprese le **attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**, a condizione che per tutte siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", pubblicato sul sito ufficiale dall'INAIL:

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf>

I soggetti ospitanti assicurano l'applicazione, per i tirocinanti e per i corsisti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. I soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in "diritto dovere" (cioè i cicli scolastici obbligatori per legge), come Istituti di Formazione Tecnica Superiore, Istituti Tecnici Superiori, formazione permanente e continua, adeguano la propria didattica a quanto previsto dalle norme: sono pertanto consentite in presenza le sole attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.

È sospeso lo svolgimento di prove preselettive e scritte di procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

PROCEDURE di SICUREZZA da RISPETTARE nelle ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

NORME di SICUREZZA GENERALI e PROTOCOLLI APPLICABILI

OBBLIGO di INDOSSARE la MASCHERINA: è sempre soggetto all'obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento della attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Le mascherine autoprodotte o di comunità non possono essere usate dai lavoratori nei luoghi di lavoro, ove devono essere usate mascherine chirurgiche o KN95/FFP2.

LAVORO AGILE: è sempre fortemente raccomandato l'utilizzo di tale modalità da parte dei datori di lavoro privati.

RIUNIONI PRIVATE: è fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza.

UTILIZZO dei GUANTI MONOUSO: in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

PROCEDURE di PULIZIA, DISINFEZIONE, AERAZIONE AMBIENTI e GESTIONE RIFIUTI: si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile):

- *Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020* "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216;
- *Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020* "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
<https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5+REV+2+%281%29.pdf/24759e93-69f7-2c38-902f-7962df52fc35?t=159050075107>
- *Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020* "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19++3_2020+Rev2.pdf/4cbaa7b5-713f-da61-2cac-03e5d3d155b3?t=1591277298239
- *Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020* "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico- ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19".
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+21_2020.pdf/15088523-3e22-55e1-d28d-f37d9aafd186?t=1588953957255

Per TUTTE le IMPRESE si applica inoltre:

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro (*Allegato 12 al DPCM 3 Dicembre 2020*).

Per le IMPRESE EDILI si applica inoltre:

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri edili (*Allegato 13 al DPCM 3 Dicembre 2020*).

Per le IMPRESE di TRASPORTO MERCI e LOGISTICA si applica inoltre:

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei settori del trasporto e logistica (*Allegato 14 al DPCM 3 Dicembre 2020*).

Per le IMPRESE di TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA e NON DI LINEA si applica inoltre:

Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico (*Allegato 15 al DPCM 3 Dicembre 2020*).

Per le IMPRESE di TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO si applicano inoltre:

Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato (*Allegato 16 al DPCM 3 Dicembre 2020*).

Per le IMPRESE di RISTORAZIONE, ATTIVITÀ TURISTICHE (*stabilimenti balneari e spiagge*), ATTIVITÀ RICETTIVE, SERVIZI ALLA PERSONA (*acconciatori, estetisti e tatuatori*), COMMERCIO AL DETTAGLIO, COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (*mercati e mercatini degli hobbisti*), UFFICI APERTI AL PUBBLICO, PISCINE, PALESTRE, MANUTENZIONE DEL VERDE, MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE, ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO, NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE, INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO, AREE GIOCHI PER BAMBINI, CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI, FORMAZIONE PROFESSIONALE, CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO, SAGRE E FIERE LOCALI, STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE, PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (*guide alpine e maestri di sci*) E GUIDE TURISTICHE, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI, SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE, DISCOTECHES, si applicano inoltre:

Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 (*Allegato 9 al DPCM 3 Dicembre 2020*).

Tutti gli *Allegati al DPCM 3 Dicembre 2020* citati sono rinvenibili al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/301/sq/pdf>

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

Per le ATTIVITÀ COMMERCIALI al DETTAGLIO si applica inoltre quanto segue.

E' fatto obbligo per gli esercenti di esercizi commerciali al dettaglio di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Oltre all'applicazione del protocollo specifico, deve comunque essere assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Per tali attività è altresì obbligatoria l'applicazione delle seguenti misure (*Allegato 11 al DPCM 3 Dicembre 2020*):

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno e in funzione dell'orario di apertura;
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani che devono, in particolare, essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento;
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) Attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) Per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) Per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadri l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Per le ATTIVITÀ PROFESSIONALI si applica inoltre quanto segue.

Si raccomanda che:

- Sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

MISURAZIONE della TEMPERATURA

In tutte le attività collocate in regione Lombardia i datori di lavoro osservano le prescrizioni che seguono.

Deve essere rilevata, prima dell'accesso al luogo di lavoro, la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto, le prescrizioni devono essere rispettate con la seguente modalità.

1. Il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (*es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite*).
2. Qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
3. Il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi.
4. In ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l'obbligo di misurare la temperatura corporea.
5. Inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da infezione che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE sui LAVORATORI FRAGILI

(Articolo 83, D.L. 34/2020, convertito con Legge 17 Luglio 2020, n. 77 - Comunicazione congiunta ministeri Lavoro e Salute 8 settembre 2020)

Ferme restando tutte le norme sulla sorveglianza sanitaria previste del decreto legislativo 81/2008 (*Testo Unico Sicurezza sul Lavoro*), per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale (*oggi fissata al 31 gennaio 2021*), i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, e a quelli comunque definiti "fragili" (*in ragione dell'età, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita, o comunque da patologie gravi e documentate, anche in termini di co-morbilità*).

Per i datori di lavoro che, ai sensi del *Decreto Legislativo 81/2008*, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, resta fermo il diritto del *lavoratore con patologie documentate* di chiedere al Datore di lavoro l'attivazione della sorveglianza sanitaria anti-Covid19: il datore di lavoro, in tale ipotesi, può scegliere fra la *nomina di un medico competente a hoc* o inviare il lavoratore ai servizi territoriali dell'INAIL, ASL, Università - Dipartimenti di medicina Legale che vi provvedono con pagamento a carico del datore di lavoro. L'inidoneità anche temporanea alla mansione, accertata ai sensi delle presenti disposizioni, *non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro*.

SPOSTAMENTI DA e VERSO L'ESTERO

PERSONE che FANNO l'INGRESSO in ITALIA dall'ESTERO
PERSONE che SI RECANO all'ESTERO dall'ITALIA

La normativa in vigore è in costante evoluzione: la riassumiamo in base a elenchi di Stati e territori.

STATI IN ELENCO A

Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

Gli spostamenti da e verso questi Stati non sono soggetti ad alcuna limitazione e obbligo.

STATI IN ELENCO B

Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata dal Ministero della Salute (per ora nessuno).

Gli spostamenti da e verso questi Stati non sono soggetti a limitazioni, salvo eventuali provvedimenti restrittivi emanati dai singoli governi esteri nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia.

Le persone che fanno ingresso in Italia, per qualsiasi durata, da tali Stati e territori:

- sono **obbligate a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione**, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:

- a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia.

STATI IN ELENCO C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (*incluse isole Faer Oer e Groenlandia*), Estonia, Finlandia, Francia, (*inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo*), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (*esclusi territori situati al di fuori del continente europeo*), Polonia, Portogallo (*incluse Azzorre e Madeira*), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (*inclusi territori nel continente africano*), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (*incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali*), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Gli spostamenti da e verso questi Stati non sono soggetti a limitazione (*salvo eventuali provvedimenti restrittivi emanati dai singoli governi esteri nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia*), tranne le seguenti.

Le persone che, nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia, se avviene prima del 21 dicembre o dopo il 6 gennaio, hanno soggiornato o transitato in tali Paesi e territori:

- A) Sono **obbligate a presentare** al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l'attestazione di essersi sottoposti, nelle **48 ore** antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un **test molecolare** o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e **risultato negativo**: in mancanza di esso sono soggette all'isolamento fiduciario per 14 giorni.

- B) Sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;

Le persone che fanno ingresso in Italia da tali Stati e territori, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, oppure che vi hanno soggiornato o transitato in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio:

- A) Sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- B) Sono **sempre soggette a isolamento fiduciario** presso la propria abitazione o dimora se tale ingresso avviene per motivi diversi dai seguenti:
- a) esigenze lavorative;
 - b) assoluta urgenza;
 - c) esigenze di salute;
 - d) esigenze di studio;
 - e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
 - f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini (e loro familiari) di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
 - Ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini (e loro familiari) di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
 - l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Queste disposizioni non si applicano, fermi restando gli obblighi di comunicazione:

- | | |
|----------------------|--|
| assoluta
iniziare | a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; |
| | b) al personale viaggiante; |
| | c) a coloro che provengono o vanno nello Stato della Città del Vaticano o nella repubblica di San Marino; |
| | d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; |
| | e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; |
| scadere | f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; |
| | g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; |
| C | h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C; |
| | i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo; |
| conseguente | l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; |
| | m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; |
| | n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; |
| dimora, | o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; |
| | p) agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente alla ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni. |

STATI IN ELENCO C

specifica per il REGNO UNITO

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni sopra indicate, **è interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.**

Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

STATI IN ELENCO D

Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea del Sud, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay.

Gli spostamenti da e verso questi Stati non sono soggetti a limitazioni (*salvo eventuali provvedimenti restrittivi emanati dai singoli governi esteri nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia*) tranne le seguenti.

Le persone che fanno ingresso in Italia da tali Stati e territori, o nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia, hanno ivi soggiornato o transitato, e che legittimamente entrano in Italia:

- A) Sono **obbligate a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione**, recante indicazioni chiare e dettagliate, tali da consentire le verifiche, su:
- Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
 - Indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - Mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui sopra ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 - Recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - Eventuale sussistenza d'una o più circostanze che consentano la non applicazione delle disposizioni.
- B) Sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- C) Sono **sempre sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata.

Queste disposizioni non si applicano, fermi restando gli obblighi di comunicazione:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) a coloro che provengono o vanno nello Stato della Città del Vaticano o nella repubblica di San Marino;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

- o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- p) agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente alla ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

STATI IN ELENCO E

Tutti gli altri Stati e territori non contenuti in altri elenchi

Sono vietati gli spostamenti per questi Stati e territori, nonché gli ingressi e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in questi Stati, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f-g) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini (e loro familiari) di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- h-i) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini (e loro familiari) di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f-g) e h-i), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Le persone che fanno ingresso in Italia da tali Stati e territori, o nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia, hanno ivi soggiornato o transitato, e che legittimamente entrano in Italia:

- A) Sono **obbligate a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione**, recante indicazioni chiare e dettagliate, tali da consentire le verifiche, su:
- Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
 - Motivi dello spostamento conformemente a quanto indicato nei punti da a) a l);
 - Indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - Mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui sopra ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 - Recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - Eventuale sussistenza d'una o più circostanze che consentano la non applicazione delle disposizioni.
- B) Sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- C) Sono **sempre sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata.

Queste disposizioni non si applicano, fermi restando gli obblighi di comunicazione:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- p) agli ingressi mediante voli **"Covid-tested"**, conformemente alla ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

Resta in ogni caso sempre consentito ai residenti in Italia il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza.

INDICAZIONI per LA DURATA e il TERMINE dell'ISOLAMENTO e della QUARANTENA

(Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020)

L'isolamento riguarda solo i casi di documentata infezione da SARS-CoV-2, e si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte a un agente infettivo o a una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare (tampone) con risultato negativo (*10 giorni + test*).


Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (*non considerando anosmia e ageusia/disgeusia*) accompagnato da un test molecolare (tampone) con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (*10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test*).

Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (*fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia*) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato) e **RIENTRARE IN COMUNITÀ MA NON SUL LUOGO DI LAVORO**, per il quale è richiesto comunque un tampone negativo.

Contatti stretti asintomatici: i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare (tampone) negativo effettuato il decimo giorno.

IL MINISTERO RACCOMANDA:

- Di eseguire il test molecolare (tampone) a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- Di prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- Di **non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso** (*ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato*), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.



Comunicato stampa Dip. Protezione Civile, Presidenza Consiglio dei Ministri, 11/10/2020

Per i **CONTATTI** di un **CONTATTO** (che hanno avuto un contatto stretto con una persona che ha avuto contatto stretto con un positivo), non sono disposti adempimenti, isolamenti o quarantene, a meno che la persona con cui si hanno avuti i contatti non diventino, durante la loro quarantena, positivi.

SANZIONI

SANZIONI per i CITTADINI (rilevate da pubblici ufficiali, ivi comprese le Forze Armate).

Il mancato rispetto delle misure indicate, sia nazionali che regionali, è generalmente punito, *salvo che il fatto costituisca reato*, con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.000** (con possibilità di pagamento ridotto del 30%, ma raddoppiata in caso di reiterazione, e aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'**articolo 650 del codice penale** sulla inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro*).

La **violazione semplice delle norme di permanenza in quarantena** è punita con l'ammenda da 500 a 5.000 euro e con l'arresto fino a 3 mesi (si applica quando dalla violazione non deriva alcun danno per terzi).

Se il fatto costituisce **violazione dell'articolo 452 del codice penale** sui delitti colposi contro la salute pubblica, o comunque più grave reato, si applica la sanzione ivi indicata: *“chiunque commette, per colpa, il reato di diffusione di epidemia colposa è punito con la reclusione da tre a dodici anni”*.

Se la diffusione di epidemia è commessa **con dolo** (volontariamente), la pena che si applica è l'ergastolo.

SANZIONI per le IMPRESE (rilevate da pubblici ufficiali, ivi comprese le Forze Armate, Asl, INL).

Il mancato rispetto delle misure indicate, sia nazionali che regionali, è generalmente punito, anche per gli imprenditori, *salvo che il fatto costituisca reato*, con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.000** (con possibilità di pagamento ridotto del 30%, ma raddoppiata in caso di reiterazione, e aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'**articolo 650 del codice penale** sulla inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro*).

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina in ogni caso la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il Segretario Generale

(Carlo Piccinato)



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____ . ____ . ____ ,
a _____ (____), residente in _____ (____),
via _____, e domiciliato/a in _____ (____),
via _____, identificato/a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____ in data ____ . ____ . ____ ,
utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 cp),

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;
- di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

➤ che lo spostamento è determinato da:

- ___ comprovate esigenze lavorative;
- ___ motivi di salute;
- ___ altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

– Che lo spostamento è iniziato da (indicare l'indirizzo da cui è iniziato)

– Con destinazione (indicare l'indirizzo di destinazione)

– In merito allo spostamento, dichiara inoltre che:

_____.

Data, ora e luogo del controllo

___/___/____, ___/___, _____

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

NOTE

ⁱ NORME NAZIONALI attualmente in vigore

- [Decreto Legge 172 del 18 Dicembre 2020](#) (*Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo*)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Dicembre 2020](#) (*efficace fino al 15 gennaio 2020*).
- [Decreto Legge 158 del 2 Dicembre 2020](#) (*valido 60 giorni e presentato alle Camere in data 2 dicembre 2020 per la conversione in Legge*)
- [Ordinanza del Ministro della Salute 18 dicembre 2020](#) (*sospensione voli dal Regno Unito e regole di ingresso*).
- [Ordinanze del Ministro della Salute 12, 11 e 5 dicembre 2020](#), (*valide fino al 31 dicembre 2020*): *definizione aree di rischio*.
- [Ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020](#) (*voli Covid-Tested*).
- [Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020](#) (*durata e termine dell'isolamento e dalla quarantena*).
- [Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020](#), *sulla proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza*.
- [Decreto Legge 125 del 7 Ottobre 2020](#), *convertito con Legge 27 Novembre 2020, n. 159* (G.U. 3 Dicembre 2020).
- [Comunicazione Ministeri Lavoro e della Salute 8 Settembre 2020](#), *sul lavoro fragile*.
- [Decreto Legge 104 del 14 Agosto 2020](#), *convertito con Legge 13 Ottobre 2020, n. 126*.
- [Decreto Legge 34 del 19 Maggio 2020](#), *convertito con Legge 17 Luglio 2020, n. 77*.
- [Decreto Legge 33 del 16 Maggio 2020](#), *convertito con Legge 14 Luglio 2020, n. 74*.
- [Decreto Legge 19 del 25 Marzo 2020](#), *convertito con Legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni*.

NORME REGIONALI attualmente in vigore

- [Ordinanze di Regione Lombardia: ancora efficaci](#).
 - [620 del 16 Ottobre 2020](#), *Paragrafi 1.5 (rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro e ai clienti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e 1.6 (rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia)*;
 - [609 del 17 Settembre 2020](#), (*voli Covid-free*);
 - [573 del 29 Giugno 2020](#), *limitatamente al paragrafo 1.4 (tirocini)*.